

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 270

14 dicembre 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

70/524/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1

Commissione

70/525/CECA:

Decisione della Commissione, del 24 novembre 1970, che autorizza gli aiuti accordati dalla Repubblica federale di Germania nel 1970 alle imprese dell'industria carbonifera 18

70/526/CECA:

Decisione della Commissione, del 24 novembre 1970, che autorizza gli aiuti accordati del Regno del Belgio nel 1970 alle imprese dell'industria carbonifera 21

70/527/CECA:

Decisione della Commissione, del 24 novembre 1970, che autorizza gli aiuti accordati dalla Repubblica francese nel 1970 alle imprese dell'industria carbonifera 24

70/528/CECA:

Decisione della Commissione, del 24 novembre 1970, che autorizza gli aiuti accordati dal Regno dei Paesi Bassi nel 1970 alle imprese dell'industria carbonifera 26

70/529/CEE:

Decisione della Commissione, del 25 novembre 1970, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la settima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70 28

70/530/CEE:

Bilancio di previsione per la campagna viticola 1970/1971 29

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1970

relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(70/524/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità economica europea e che risultati soddisfacenti dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di alimenti appropriati e di buona qualità;

considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'alimentazione degli animali è legata sempre più all'impiego di additivi;

considerando che, se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti gli additivi nell'alimentazione degli animali, esse divergono sui principi essenziali; che, di conseguenza, esse incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione;

considerando che per additivi si intendono, in linea generale, le sostanze aventi effetto favorevole sugli alimenti nei quali sono incorporate, nonché sulla produzione animale; che conviene pertanto ammettere gli antibiotici, i quali quando sono utilizzati in piccole dosi, producono effetti fisiologici nutritivi, mentre in dosi elevate la loro azione è quella di sostanze medicamentose;

considerando che l'impiego di questi additivi nell'alimentazione degli animali deve rimanere escluso quando ha per scopo principale la diagnosi, la cura o la prevenzione di malattie; che conviene tuttavia consentire tali sostanze quando hanno unicamente lo scopo di migliorare gli alimenti prevenendo difetti di nutrizione;

considerando d'altra parte che, in una prima fase alcune sostanze puramente medicamentose, come i coccidiostatici, devono essere considerate additivi dal punto di vista dell'alimentazione degli animali, poiché finora quasi tutti gli Stati membri le hanno utilizzate nel quadro di una profilassi collettiva soprattutto nell'avicoltura; che esse saranno comunque nuovamente esaminate qualora sia elaborata una direttiva riguardante gli alimenti medicamentosi;

considerando che il principio di base della presente regolamentazione deve essere che soltanto gli additivi elencati nella direttiva e alle condizioni in essa fissate possono essere contenuti negli alimenti e che essi non possono, salvo le eccezioni previste, essere distribuiti

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 14. 12. 1968, pag. 20.

in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali;

considerando che, nell'autorizzare l'impiego degli additivi, occorre assicurarsi che essi hanno effetto favorevole sulle caratteristiche degli alimenti nei quali sono incorporati o sulla produzione animale: che essi non devono avere effetti sfavorevoli sulla salute animale e umana, né recare pregiudizio al consumatore dei prodotti animali; che occorre accertare se essi non debbano, attualmente, essere destinati, salvo le eccezioni previste, alla cura o alla profilassi delle malattie ovvero essere riservati, per seri motivi, all'uso medico o veterinario;

considerando che, a causa della situazione particolare di alcuni Stati membri e in particolare dei sistemi di alimentazione differenti, è necessario accordare in taluni casi una possibilità limitata di derogare ai suddetti principi, entro limiti accettabili per la salute degli animali e umana;

considerando che conviene altresì riservare agli Stati membri la facoltà di sospendere l'utilizzazione di determinati additivi o di abbassare i tenori massimi fissati qualora sia minacciata la salute degli animali o umana, senza tuttavia che gli Stati membri possano avvalersi di questa facoltà per impedire la libera circolazione dei vari prodotti;

considerando che è indispensabile prevedere un'etichettatura speciale per gli alimenti per animali contenenti additivi, di modo che l'utilizzatore sia informato sulla natura degli additivi e protetto contro le frodi; che questa disposizione riguarda in particolare gli alimenti complementari contenenti concentrati di alcuni additivi;

considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie agli alimenti per gli animali destinati all'esportazione verso paesi terzi, dato che questi ultimi hanno generalmente regolamentazioni diverse;

considerando che, per garantire al momento della commercializzazione l'osservanza dei requisiti fissati per gli additivi, gli Stati membri devono prevedere controlli appropriati;

considerando che gli alimenti per animali conformi a tali requisiti devono essere sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva, occorre applicare una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli additivi nell'alimentazione degli animali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono:

- a) *Additivi*: le sostanze che, incorporate negli alimenti per gli animali, possono influire sulle caratteristiche di questi o sulla produzione animale;
- b) *Alimenti per animali*: le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no degli additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale;
- c) *Razione giornaliera*: la quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare a tutti i suoi bisogni;
- d) *Alimenti completi*: le miscele di alimenti per gli animali che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;
- e) *Alimenti complementari per animali*: le miscele di alimenti che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per gli animali;
- f) *Premiscele*: i concentrati di additivi destinati alla fabbricazione industriale degli alimenti composti per gli animali.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che, nel quadro dell'alimentazione animale, soltanto gli additivi elencati nell'allegato I, ed unicamente alle condizioni ivi indicate, possono essere contenuti negli alimenti per animali. Questi additivi non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali.
2. I tenori massimi e minimi indicati all'allegato I si riferiscono agli alimenti completi.
3. La miscela degli additivi enumerati nella presente direttiva è ammessa negli alimenti per animali soltanto se viene rispettata la compatibilità fisico-chimica tra i componenti di suddetta miscela in base agli effetti ricercati.

4. Un antibiotico (allegato I, parte A e allegato II, parte A) può essere mescolato soltanto con un altro antibiotico tranne il caso in cui si tratti di una miscela già prevista nei suddetti allegati. I componenti non possono appartenere allo stesso gruppo chimico. Il tasso massimo consentito per ciascun componente è quello fissato secondo la presente direttiva e ridotto ad un tasso proporzionale alla sua percentuale nella miscela.

5. I coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (allegato I, parte D e allegato II, parte B) non possono essere mescolati tra loro tranne il caso in cui si tratti di una miscela già prevista nei suddetti allegati.

6. Gli Stati membri possono prevedere, per prove pratiche o a fini scientifici, deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1, 3, 4 e 5, sempreché venga effettuato un sufficiente controllo ufficiale.

7. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, aumentare, per il loro territorio, il contenuto massimo consentito di antibiotici (allegato I parte A), escluse le sostanze E 709, E 711 e E 712, come segue:

A. Oleandromicina, fino a 25 ppm dell'alimento completo:

- a) per il pollame, escluse le anatre e le oche, dalla schiusa fino al termine della quarta settimana,
- b) per i suini, dalla nascita fino al termine dell'ottava settimana;

B. Tutti gli altri antibiotici, fino a 50 ppm dell'alimento completo:

- a) per il pollame, escluse le anatre e le oche, dalla schiusa fino al termine della quarta settimana,
- b) per i vitelli, gli agnelli e i capretti, dalla nascita fino al termine della sedicesima settimana,
- c) per i suini, dalla nascita fino al termine dell'ottava settimana,
- d) per gli animali da pelliccia.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire nel loro territorio l'impiego

- a) durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, di sostanze comprese in gruppi diversi da quelli elencati nell'allegato I, a condizione che sia stato provato sperimentalmente che i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera A, sono soddisfatti. Questa deroga non si applica alle sostanze ad effetto ormonale o antiormonale;

durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, di sostanze elencate nell'allegato II, a condizione che sia stato provato sperimentalmente che i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera A, sono soddisfatti;

c) di urea per i ruminanti adulti, a condizione che sia stato provato sperimentalmente che i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera A, sono soddisfatti;

d) di molibdeno sino a 2,5 ppm dell'alimento completo;

e) di selenio sino a 0,5 ppm dell'alimento completo;

f) di saccarina.

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, entro un termine di due mesi, di qualsiasi misura adottata in applicazione del paragrafo 1 e forniscono le prove documentate sulla cui base ritengono giustificata l'autorizzazione.

Articolo 5

Entro un termine ragionevole dopo l'autorizzazione di un additivo da parte di uno Stato membro sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 6, se l'additivo può essere iscritto nell'allegato I o se la sua autorizzazione deve essere revocata. La Commissione presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera in conformità all'articolo 6.

Articolo 6

1. Il Consiglio su proposta della Commissione e tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche,

— fissa i criteri di purezza degli additivi previsti dalla presente direttiva,

— stabilisce le modifiche da apportare all'allegato I.

2. Per la modifica dell'allegato I, il Consiglio applica i principi seguenti:

A. Una sostanza è iscritta nell'allegato I soltanto quando:

- a) incorporata negli alimenti per animali, ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale;

- b) tenuto conto della quantità consentita negli alimenti, non ha un'influenza sfavorevole sulla salute animale o umana e se non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;
- c) è controllabile dal punto di vista della sua natura e della sua quantità negli alimenti;
- d) tenuto conto della quantità consentita negli alimenti, è escluso un trattamento o una profilassi delle malattie animali; questa condizione non si applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell'allegato I, parte D;
- e) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale, non deve essere riservata all'uso medico o veterinario.

B. Una sostanza è soppressa nell'allegato I qualora venga meno una delle condizioni elencate al punto A.

Articolo 7

1. Nel caso in cui l'impiego negli alimenti per animali di uno degli additivi elencati nell'allegato I o il suo tenore massimo fissato possano presentare un pericolo per la salute degli animali o umana, uno Stato membro può, per il periodo massimo di quattro mesi, sospendere l'autorizzazione per l'impiego dell'additivo stesso o ridurre il tenore massimo fissato. Ne informa immediatamente la Commissione che consulta gli Stati membri in seno al Comitato permanente degli alimenti per animali istituito con decisione del Consiglio del 20 luglio 1970 ⁽¹⁾.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide senza indugio se l'allegato I deve essere modificato ed adotta eventualmente, mediante direttiva, le necessarie modifiche. Ove occorra, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, può altresì prolungare al massimo di un anno il periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti complementari, tenuto conto della diluizione prevista per il loro impiego, non possano contenere quantitativi di additivi elencati nella presente direttiva superiori a quelli fissati per gli alimenti completi degli animali.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che i tenori di antibiotici (allegato I, parte A), di antiossidanti (allegato I, parte B), di coccidiostatici ed altre sostanze medica-

mentose (allegato I, parte D), di vitamine D (allegato I, parte H, n. 1) e di oligoelementi (allegato I, parte I) degli alimenti complementari e delle premiscele possano superare i quantitativi massimi fissati per gli alimenti completi soltanto nei seguenti casi:

- a) se si tratta di prodotti destinati ai fabbricanti di alimenti composti o ai loro fornitori;
- b) se si tratta di alimenti complementari ammessi da uno Stato membro per essere messi a disposizione di tutti gli utilizzatori, a condizione che i loro tenori di antibiotici, di vitamine D o di oligoelementi non superino il quintuplo del tenore massimo fissato;
- c) se si tratta di alimenti complementari destinati a talune specie animali che possono essere autorizzati da uno Stato membro per essere messi a disposizione di tutti gli utilizzatori sul suo territorio in ragione del sistema particolare di nutrizione ed a condizione che la percentuale non superi:

— per gli antibiotici, 1.000 ppm;

— per gli antiossidanti, nonché per i coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, il quintuplo del tenore massimo fissato;

— per le vitamine D, 200.000 UI/kg.

Tale disposizione non è applicabile se si tratta di un'ammissione a norma della lettera b).

2. Un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), può essere concessa soltanto quando l'alimento presenta nella composizione una o più caratteristiche (ad esempio di proteine o di minerali) che garantiscono che è praticamente escluso superare i tenori di additivi fissati per gli alimenti completi o destinare l'alimento ad altre specie di animali. L'autorizzazione di tali alimenti forma l'oggetto di una consultazione preliminare degli Stati membri e della Commissione in seno al Comitato permanente degli alimenti per animali.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti per gli animali nei quali sono state incorporate le sostanze sotto elencate possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio è apposta, direttamente o mediante un'etichetta, l'indicazione di tali sostanze con le precisazioni seguenti:

- a) antibiotici: natura, tenore e data limite di garanzia del tenore,
- b) sostanze che hanno effetti antiossidanti: natura,
- c) coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (allegato I, parte D): natura, tenore e condizioni d'impiego previste nell'allegato,

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

- d) sostanze coloranti, compresi i pigmenti, previste all'allegato I, parte F, n. 2: natura,
- e) vitamine A, D e E: natura, tenore e data limite di garanzia del tenore,
- f) rame: tenore, espresso in Cu, quando supera 50 ppm,
- g) additivi consentiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a): natura e tenore,

L'indicazione di tali sostanze avviene secondo la terminologia d'uso.

2. Per le merci alla rinfusa le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere riportate su un documento che accompagna la merce.

3. La presenza di oligoelementi, nonché la presenza di vitamine diverse dalle vitamine A, D e E, di provitamine e di sostanze attive analoghe, può essere indicata soltanto quando tali sostanze sono dosabili secondo i metodi ufficiali d'analisi. In tal caso, si forniranno le indicazioni seguenti:

- a) per gli oligoelementi: natura e tenore,
- b) per le altre sostanze: natura, tenore e data limite di garanzia del tenore.

4. È vietata qualsiasi altra menzione relativa agli additivi diversa da quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti complementari per gli animali, contenenti un tasso di additivi superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali, possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio figurano:

- a) l'indicazione «Alimenti complementari per gli animali» e l'indicazione della natura dell'alimento;
- b) le istruzioni per l'uso e le indicazioni supplementari seguenti: «Questo alimento può essere utilizzato soltanto per ... (specie e categoria di età dell'animale) ... nei limiti di ... grammi al chilogrammo di razione giornaliera».

Queste indicazioni devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato I.

Questa disposizione non si applica ai prodotti destinati ai fabbricanti di alimenti composti o ai loro fornitori.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera b), è compilata in modo che, in caso di utilizzazione conforme alle istruzioni, la proporzione degli additivi non

superi il tenore massimo fissato per gli alimenti completi.

Articolo 12

Per la commercializzazione tra gli Stati membri, le indicazioni di cui agli articoli 10 e 11 saranno redatte almeno in una delle lingue ufficiali del paese destinatario.

Articolo 13

Gli Stati membri vigilano affinché gli alimenti per gli animali conformi alle disposizioni della presente direttiva, siano soggetti, per quanto riguarda la presenza o l'assenza di additivi e le indicazioni esterne, soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti animali non siano soggetti a restrizioni di commercializzazioni dovute alle conseguenze dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali per accertare l'osservanza delle norme previste dalla presente direttiva.

Articolo 16

La presente direttiva non si applica agli alimenti per gli animali per i quali è dimostrato almeno con un'indicazione appropriata che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 17

Nel termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di tale direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO I

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo ppm dell'alimento completo	massimo	
E 700	A. Antibiotici Zinco bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$ Zn Antibiotico dei polipeptici contenente dal 12 al 20 % di zinco	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Vitelli	6 mesi	5	20	
				—	5	80	Soltanto succedanei del latte
			Agnelli e capretti	6 mesi	5	20	
				—	5	80	Soltanto succedanei del latte
			Suini	6 mesi	5	20	
	—	5	80	Soltanto succedanei del latte			
	—	5	20				
E 701	Tetraciclina (esspressa come tetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{24}O_8N_2 \cdot HCl$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Vitelli	6 mesi	5	20	
				—	5	80	Soltanto succedanei del latte
	Suini	6 mesi	5	20			
	—	5	80	Soltanto succedanei del latte			
E 702	Clorotetraciclina (esspressa come cloro- tetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{23}O_8N_2Cl \cdot HCl$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
				—	5	80	Soltanto succedanei del latte

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo ppm dell'alimento completo	massimo	
E 702 (<i>seguito</i>)			Vitelli	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Agnelli e capretti	—	5	80	
			Suini	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Animali da pelliccia	—	5	80	
E 703	Ossitetraciclina (espressa come ossitetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{24}O_9N_2 \cdot HCl$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Vitelli	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Agnelli e capretti	—	5	80	
			Suini	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
E 704	Oleandomicina	$C_{35}H_{61}O_{12}N$ (base) Antibiotico delle macrolide	Animali da pelliccia	—	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	2	10	
			Suini	6 mesi	2	10	
				—	5	80	

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	
					minimo	massimo		
					ppm dell'alimento completo			
E 705	Penicillina - G - potassica ⁽¹⁾	$C_{16}H_{18}KN_2O_4S$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20		
E 706	Penicillina - G - sodica	$C_{16}H_{18}NaN_2O_4S$						
E 707	Penicillina - G - procaina ⁽¹⁾	$C_{29}H_{38}N_4O_6S \cdot H_2O$						
E 708	Penicillina - G - benzatina ⁽¹⁾	$C_{48}H_{56}N_6O_8S_2$	Agnelli e capretti	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte	
			Suini	6 mesi	5	80	Soltanto succedanei del latte	
			Animali da pelliccia	—	5	20	Soltanto succedanei del latte	
E 709	Penicillina - G - (sodica, procaina)-streptomicina (miscela: 3 parti di a) penicillina - G - (sodica, procaina) e 7 parti di b) streptomicina)	$C_{16}H_{18}NaN_2O_4S$ a) $C_{29}H_{38}N_4O_6S \cdot H_2O$ b) $C_{21}H_{39}O_{12}N_7$	Vitelli	6° mese	5	20	Soltanto succedanei del latte	
			Agnelli e capretti	6° mese	5	80	Soltanto succedanei del latte	
			Suini	6° mese	5	20	Soltanto succedanei del latte	
			Animali da pelliccia	—	5	80	Soltanto succedanei del latte	

⁽¹⁾ Dosaggio riferito alla penicillina - G - sodica:

1 ppm penicillina - G - Na o - K = 1,66 ppm penicillina - G - procaina = 1,66 UI/kg.

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
		ppm dell'alimento completo					
E 710	Spiramicina	I $C_{46}H_{78}O_{13}N_2$ II $C_{47}H_{80}O_{14}N_2$ base III $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$ Antibiotico delle macrolidi	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Vitelli	6° mese	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Agnelli e capretti	6° mese	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Suini	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Animali da pelliccia	—	5	20	Soltanto succedanei del latte
E 711	Virginiamicina	I $C_{28}H_{35}N_3O_7$ II $C_{43}H_{49}N_7O_{10}$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Suini	6 mesi	5	20	
E 712	Flavofosfolipol	$C_{70}H_{124}N_6O_{40}P$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	0,5	20	
			Vitelli	6 mesi	6	16	Soltanto succedanei del latte
				—	8	16	Soltanto succedanei del latte
			Suini	6 mesi	1	20	Soltanto succedanei del latte
			Animali da pelliccia	—	10	20	Soltanto succedanei del latte
				2	4		

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
E 321	B. Sostanze che hanno effetti antiossidanti 1. Tutte le sostanze autorizzate nelle regolamentazioni comunitarie per proteggere da ossidazione le derrate destinate all'alimentazione umana: a) Butilossitoluene (BHT) b) altre 2. Erossichina	2,6-Diterbutil-p-idrossitoluene 1,2-Didro-6-etossi-2,2,4-trimetilchinolina		—	—	150	Osservanza delle condizioni fissate per tali sostanze nel quadro delle regolamentazioni comunitarie
						100	
E 322						150	
	C. Sostanze aromatizzanti e aperitive Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti.					—	
E 750	D. Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose Amprolium Amproliumtopabato (miscela: 2,5 parti di a) amprolium e 1,6 parti di b) etopabato	Cloridrato del cloruro di 1-(4-amino-2-n-propil-5-pirimidilmetil)-2-picolinio a) Cloridrato di cloruro di 1-(4-amino-2-n-propil-5-pirimidilmetile)-2-picolinio b) estere merilico dell'acido 4-acetamido 2-etossibenzoico	Pollame Galline, tacchini e faraone	—	—	62,5	Somministrazione vietata a partire dall'età di deposizione e almeno tre giorni prima della macellazione
E 751						125	

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo ppm dell'alimento completo	massimo completo	
E 752	DOT	3,5 Dinitro-O-ortoluamide	Pollame	—	62,5	125	Somministrazione vietata a partire dall'età di deposizione e almeno 3 giorni prima della macellazione
E 753	Buchinolato	Carbossilato di etil-4-idrossi-6,7-di-isobutossi-3-chinolina	Polli da ingrasso	—	82,5	82,5	Somministrazione vietata a partire dall'età di deposizione e almeno 3 giorni prima della macellazione
	E. Emulsionanti Tutte le sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie relative ai prodotti alimentari			—	—	—	Osservanza delle condizioni fissate per tali sostanze nel quadro delle regolamentazioni comunitarie
	F. Sostanze coloranti, compresi i pigmenti 1. <i>Carotinoidi e xantofille:</i> Capsantina Beta-Apo-8'-Carotenale Esteri etilico dell'acido Beta-Apo-8'-Carotenoico Luteina Criptoxantina Violaxantina Cantaxantina Zeaxantina	$C_{40}H_{58}O_3$ $C_{30}H_{40}O$ $C_{32}H_{44}O_2$ $C_{40}H_{56}O_2$ $C_{40}H_{56}O$ $C_{40}H_{56}O_4$ $C_{40}H_{52}O_2$ $C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	80 (in totale)	Osservanza delle condizioni fissate nelle regolamentazioni comunitarie in materia di colorazione dei prodotti alimentari
E 160c							
E 160e							
E 160f							
E 161b							
E 161c							
E 161e							
E 161g							
E 161h							

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo ppm dell'alimento completo	massimo	
	2. Tutte le altre sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari			—	—	—	Consentite negli alimenti per animali soltanto: a) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; ii) cereali o farine di manioca denaturati con sostanze coloranti rosse consentite; o iii) altre materie di base denaturate con sostanze consentite o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione; e b) osservando le condizioni fissate per tali sostanze nelle disposizioni comunitarie.
E 400	G. Stabilizzanti Acidi alginici						
E 401	Alginato di sodio						
E 404	Alginato di calcio						
E 410	Agar-agar						
E 411	Carrageen, carragenine carragenati e carragenani						
E 412	Farina di semi di carrube						
E 415	Gomma agraadante						
E 416	Gomma arabica						
E 440	Sostanze pectiche						

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore massimo U.L./kg dell'alimento completo o della razione giornaliera	Altre disposizioni
E 670	H. Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 1. Vitamina D ₂		Suini Suinetti Bovini Ovini Vitelli Cavalli Altre specie (salvo il pollame)	— — — — — —	2.000 10.000 4.000 4.000 10.000 4.000 2.000	Soltanto succedanei del latte Soltanto succedanei del latte Soltanto succedanei del latte Soltanto succedanei del latte Soltanto succedanei del latte Soltanto succedanei del latte Soltanto succedanei del latte
E 671	Vitamina D ₃ 2. Tutte le sostanze del gruppo, salvo la vitamina D		Suini Suinetti Bovini Ovini Vitelli Cavalli Galline ovaiole Altro pollame Altre specie	— — — — — — —	2.000 10.000 4.000 4.000 10.000 4.000 3.000 2.000 2.000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata

N. CEE	Elementi	Additivi	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in ppm dell'alimento completo
E 1	I. Oligo-elementi Ferro-Fe	Fumarato ferroso Cittrato ferroso Carbonato ferroso Cloruro ferroso Cloruro ferrico Ossido ferrico Solfato ferroso	$\text{FeC}_4\text{H}_6\text{O}_4$ $\text{Fe}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ FeCO_3 $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ Fe_2O_3 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	1250 (in totale)
E 2	Iodio-I	Iodato di calcio Iodato di calcio anidro Ioduro di sodio Ioduro di potassio	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$ NaI KI	40 (in totale)
E 3	Cobalto-Co	Acetato di cobalto Carbonato basico di cobalto Cloruro di cobalto Solfato di cobalto Solfato di cobalto monoidratato Nitrato di cobalto	$\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO}) \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ $\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	10 (in totale)
E 4	Rame-Cu	Acetato di rame	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Suini: 125 (in totale) altre specie animali: 50 (in totale)

N. CEE	Elementi	Additivi	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in ppm dell'alimento completo
E 4 (<i>seguito</i>)		Carbonato basico di rame monoidrato Cloruro ramico Ossido ramico Solfato ramico	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{CuCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ CuO $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$	
E 5	Manganese-Mn	Carbonato manganoso Cloruro manganoso Fosfato acido di manganese Ossido manganoso Ossido manganico Solfato manganoso Solfato manganoso monoidrato	MnCO_3 $\text{MnCl}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ $\text{MnHPO}_4 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ MnO Mn_2O_3 $\text{MnSO}_4 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)
E 6	Zinco-Zn	Lattato di zinco Acetato di zinco Carbonato di zinco Cloruro di zinco monoidrato Ossido di zinco Solfato di zinco Solfato di zinco monoidrato	$\text{Zn}(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ $\text{Zn}(\text{CH}_3 \cdot \text{COO})_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ ZnCO_3 $\text{ZnCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ZnO $\text{ZnSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ $\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)

ALLEGATO II

N.	Additivi	Designazione chimica, descrizione
A. Antibiotici		
1	Manganese-bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$ Mn, complesso manganese dei polipeptidi
2	Eritromicina	$C_{37}H_{67}O_{13}N$ (base), macrolide
3	Igromicina B	$C_{15}H_{28}O_{10}N_2$
4	Neomicina	$C_{23}H_{46}O_{12}N_6$
5	Soframicina	Peso molecolare: da 1400 a 1500 circa
6	Tilosina	$C_{45}H_{79}O_{17}N$ (base), macrolide
B. Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose		
1	Decoquate	$C_{24}H_{35}O_5N$ Decilossi-6-etossi-7-idrossi-4-chinolina-carbossilato d'etile-3
2	Dimetridazolo	1,2-Dimetil-5-nitroimidazolo
3	Endeptina A (acetilneptina)	2-acetilammina-5-nitrotiazolo
4	Furazolidone	N-(5-nitro-2-furfurilidene)-3-amino-2-ossazolidone
5	Meticlorpindolo	3,5-Diclor-2,6-dimetil-4-piridinolo
6	Nicarbazina	4,4-dinitrocarbanilide-2-idrossi-4,6-dimetilpirimidina
7	Nitrofurazone	5-nitro-2-furfurilidene-semicarbazone
8	Sulfachinossalina	2-Sulfanilammidochinossalina
9	Whytsin (Sulfachinossalina + Pirimetamina)	2-Sulfanilammidochinossalina + 2,4-diamino-5-4-Clorofenil-6-etilpirimidina
10	(Sulfachinossalina + Diaveridina)	2-Sulfanilammidochinossalina + 2,4 diamino-5-(3,4 dimetossibenzile-pirimidina)
11	(Sulfadimerossina + Diaveridina)	2,4-dimetossi-6-sulfanilamide-1,3-diazina + 2,4-diamina-5-(3,4 dimetossibenzile-pirimidina)
12	Ronidazol	(1-metil-5-nitroimidazol-2-yl)-metilcarbamato
13	Bifuran (nitrofurazone + furazolidone)	5-nitro-2-furfurilidene-semicarbazone + N-(5-nitro-2-furfurilidene)-3-amino-2-ossazolidone
14	Metilbenzochinato	$C_{22}H_{23}O_4N$
15	Piperazina	
16	Nitrovina	1,5-di(5-nitro-2-furyl)-1,4-pentadien-3-on-amidenidrazon-HCl
C. Emulsionanti		
1	Polietilenelegicoesteri	
2	Tween 80	Polioossietilene Sorbitan-mono-oleato

N.	Additivi	Designazione chimica, descrizione
D. Stabilizzanti		
1	Carbosimmetilcellulosa	$[C_6H_7O_2(OH)_x(OCH_2COONa)_y]_n$ $x = \text{da } 2,00 \text{ a } 2,40$ $y = \text{da } 1,00 \text{ a } 0,60$ $x + y = 3,00$
2	Eteri di cellulosa	
3	Gelatina	
E. Altri additivi		
1	Lignosolfonati Caolino (sostanze utilizzate come legante per la granula- zione degli alimenti)	
2	Silice e sali del silicio (agente disperdente e antiagglutinante)	
3	Acido propionico e suoi sali	$C_3H_6O_2$
4	Citranaxantina	$C_{33}H_{44}O$
5	Mixoxantofina	$C_{40}H_{56}O_7$ o $C_{40}H_{58}O_7$

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1970

che autorizza gli aiuti accordati dalla Repubblica federale di Germania nel 1970 alle imprese dell'industria carbonifera

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/525/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

visto il protocollo d'accordo intervenuto il 21 aprile 1964 tra i governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio speciale dei ministri (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 aprile 1964, pag. 1099-64 e segg.),

vista la decisione n. 3-65 dell'Alta Autorità, del 17 febbraio 1965, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 febbraio 1965, pag. 480-65 e segg.), nonché le successive decisioni basate sulla stessa (decisioni dell'Alta Autorità n. 5-66 del 16 marzo 1966, n. 17-66 del 14 settembre 1966 e n. 18-67 del 14 giugno 1967; decisioni della Commissione n. 28-67 del 7 novembre 1967, n. 1992-68 del 6 dicembre 1968 e n. 69/451/CECA del 27 novembre 1969 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 marzo 1966 pag. 789-66 e segg., del 22 settembre 1966, pag. 2973-66 e segg., del 27 giugno 1967, pag. 2527-67 e segg., del 22 novembre 1967, n. 284, pag. 1 e segg., del 12 dicembre 1968, n. L 298, pag. 14 e segg. e del 15 dicembre 1969, n. L 314, pag. 13 e segg.),

vista la decisione n. 70/1/CECA, del 19 dicembre 1969, relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 6 gennaio 1970, n. L 2, pag. 10 e segg.),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3-65, il governo della Repubblica federale di

Germania ha notificato alla Commissione gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carbonifera nel corso del 1970; che, nell'ambito di questi interventi, i seguenti aiuti sono soggetti ad una procedura di autorizzazione ai sensi della precitata decisione;

1. considerando che alcuni provvedimenti d'aiuto esistenti nel 1969 sono stati soppressi nel 1970; che, per denominazione, contenuto e scopo, i provvedimenti d'aiuto sussistenti nel 1970 sono identici a quelli indicati nelle decisioni della Commissione del 6 dicembre 1968 e del 27 novembre 1969; che gli importi non sono tuttavia gli stessi; che un nuovo provvedimento d'aiuto è stato preso per il 1970; che gli importi previsti per il 1970 si ripartiscono come segue:

Aiuti nel quadro:

della «Aktionsgemeinschaft» (Comunità di azione)	25.300.000 DM
del finanziamento del «Bergmannsprämie» (Premio del minatore)	81.000.000 DM
degli investimenti	160.000.000 DM.
Inoltre il governo federale prevede di concedere aiuti per il pompaggio delle acque d'infiltrazione per un ammontare di	21.000.000 DM.

2. considerando che i precitati aiuti sono tali da ottemperare al disposto degli articoli da 3 a 5 della decisione n. 3-65 per quanto attiene all'autorizzazione di tali interventi statali;
3. considerando che gli aiuti finanziari accordati in virtù della «Aktionsgemeinschaft» sono subordinati

nati alla loro connessione con la «chiusura totale o parziale di impianti (razionalizzazione negativa)» (articolo 4 della decisione n. 3-65);

considerando che l'importo dei detti aiuti non supera il limite stabilito dalla decisione n. 3-65; che in effetti, previo esame, è stato constatato che tutte le chiusure provocano oneri del genere di quelli definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, e che l'ammontare degli oneri effettivi per tonnellata di carbone non prodotta oscilla fra 25 e 30 DM e supera pertanto ampiamente la quota di 15,00 DM accordata dal governo federale a titolo di aiuto forfettario; che, secondo calcoli fatti, gli oneri che continuano a gravare sulle imprese per danni minerari, pensioni e assegnazioni gratuite di carbone, che rappresentano soltanto una parte degli oneri connessi con la chiusura, costituiscono un importo notevolmente superiore a 15,00 DM;

considerando che la concessione di un aiuto di 21.000.000 di DM per il pompaggio delle acque d'infiltrazione dal campo di pozzi chiusi è compatibile con i criteri dell'articolo 4 della decisione n. 3-65;

considerando che l'aiuto finanziario concesso nel quadro della «Aktionsgemeinschaft» e destinato a coprire gli impegni derivanti dalla perequazione degli oneri tiene conto del fatto che alla chiusura di una miniera si accompagna un notevole deterioramento del capitale iniziale costituito dagli impianti; che l'esenzione in ragione di 2/3 dalle imposte sul patrimonio e sul plusvalore dei mutui che gravano sugli impianti chiusi — esenzione resa possibile dall'aiuto finanziario — è in ogni caso notevolmente inferiore alla perdita di capitale provocata dalla chiusura stessa e resta pertanto entro i limiti fissati dall'articolo 4 della decisione n. 3-65;

4. considerando che l'aiuto al finanziamento del premio del minatore favorisce la stabilità dell'occupazione delle maestranze qualificate impiegate nell'industria carbonifera, attenuando di conseguenza i problemi sociali nell'ambito di tale industria; che, ciò premesso, anche questo aiuto presenta dei caratteri tali da renderlo compatibile con l'articolo 5 della decisione n. 3-65;

5. considerando che l'aiuto al finanziamento degli investimenti è inteso ad aumentare la redditività dell'industria carbonifera tedesca; che, a seguito delle incertezze connesse con il riassetto e la concentrazione dell'industria carbonifera, l'attività di investimento delle imprese è notevolmente diminuita nel 1969, così da rallentare l'incremento della redditività; che, in tal modo, l'aiuto costi-

tuisce una misura ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3-65 (razionalizzazione positiva); che le rimanenti condizioni di questo articolo (riserve di carbone effettive, ecc.) possono considerarsi soddisfatte; che usufruiranno di questo aiuto soltanto le imprese che possano dimostrare dimensioni ottimali ai sensi dell'articolo 18 della legge del 15 maggio 1968 per l'adattamento ed il risanamento dell'industria carbonifera tedesca e delle zone carbonifere;

6. considerando che gli aiuti previsti dal governo federale per il 1970 non sono tali da compromettere il buon funzionamento del mercato comune;

considerando innanzitutto che la somma — espressa in DM — degli aiuti ai sensi degli articoli da 3 a 5 della decisione n. 3-65 è diminuita nel 1970 del 40 % circa rispetto al 1969; che la diminuzione per tonnellata prodotta è ugualmente del 40 %; che questa diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione degli aiuti ai sensi degli articoli 4 e 5 della decisione n. 3-65, che nel 1969 ammontavano ancora a 311,4 milioni di DM e nel 1970 raggiungono soltanto 127,3 milioni di DM; che inoltre gli aiuti per tonnellata di produzione concessi all'industria carbonifera tedesca nel quadro degli articoli da 3 a 5 della decisione n. 3-65 sono da sette a nove volte inferiori agli aiuti concessi alle industrie carbonifere francese, belga ed olandese;

considerando che in generale la situazione del mercato dell'industria carbonifera tedesca nel 1969 è migliorata considerevolmente rispetto al 1968; che nel corso del 1970 si sono manifestati persino alcuni sintomi di penuria; che nel 1969 le forniture di carbone tedesco agli altri paesi della Comunità sono diminuite del 9 % rispetto al 1968, a causa della concorrenza dell'olio combustibile, del gas naturale e del carbone d'importazione, mentre i quantitativi di carbone acquistati dalla Repubblica federale in questi paesi sono rimasti quasi costanti; che è anche migliorato il bilancio entrate-uscite delle aziende minerarie sebbene rispetto alle medie regionali vi siano ancora alcuni esercizi in perdita; che la produzione di carbone della Comunità si sta vieppiù spostando verso le zone della Repubblica federale a maggiore produttività; che il ritmo di aumento della produttività è rallentato nel 1969, il che non è da attribuirsi all'influenza degli aiuti, ma ai problemi tecnici di sfruttamento della produzione carbonifera;

considerando che le previsioni per il 1970 non lasciano sperare in un sostanziale miglioramento della situazione; che ci si può aspettare una produzione più o meno costante rispetto al 1969;

considerando che tali tendenze evolutive permettono di concludere che la posizione concorrenziale delle miniere di carbone tedesche permarrà immutata nel 1970 e ciò sia nei confronti dei bacini tedeschi che in relazione agli altri bacini della Comunità;

considerando che questo apprezzamento resta valido anche se si tiene conto degli aiuti accordati alle imprese carbonifere ai sensi della decisione n. 70/1/CECA relativa ai carboni da coke e al coke;

7. considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 3-65, spetta alla Commissione vigilare affinché gli aiuti autorizzati siano devoluti ai fini indicati negli articoli da 2 a 5; che, a tale scopo, essa dev'essere resa edotta in particolare degli importi e della ripartizione dei versamenti effettuati, nonché della natura e dell'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati;

previa consultazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato ad accordare all'industria carbonifera tedesca, per l'anno civile 1970, i seguenti aiuti:

1. Versamento, tramite la «Aktionsgemeinschaft», di un aiuto per premi di chiusura a concorrenza di 15 DM per tonnellata di carbone non prodotta;
2. Esenzione di 2/3 dalle imposte sul patrimonio e sul plusvalore dei mutui, purché queste imposte gravino ad una miniera di carbone destinata alla chiusura;

3. Rinuncia a una parte del gettito dell'imposta sui salari dovuto dalle imprese dell'industria carbonifera, sino a concorrenza di 81.000.000 di DM;
4. Concessione di un aiuto agli investimenti per un ammontare massimo di 160.000.000 di DM alle imprese dell'industria carbonifera per l'intensificazione delle attività di investimento;
5. Rimborso delle spese per il pompaggio delle acque d'infiltrazione dal campo di pozzi chiusi per un ammontare massimo di 21.000.000 di DM.

Articolo 2

Il governo della Repubblica federale di Germania comunicherà alla Commissione, entro il termine massimo del 30 aprile 1971, tutti gli elementi relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, specie per quanto concerne l'importo e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonché la natura e l'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore per effetto della sua notificazione al governo della Repubblica federale di Germania. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1970

che autorizza gli aiuti accordati dal Regno del Belgio nel 1970 alle imprese dell'industria carbonifera

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/526/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

visto il protocollo d'accordo intervenuto il 21 aprile 1964 tra i governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di ministri (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 aprile 1964, pag. 1099-64 e segg.),

vista la decisione n. 3-65 dell'Alta Autorità, del 17 febbraio 1965, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 febbraio 1965, pag. 480-65 e segg.), nonché le successive decisioni basate sulla stessa (decisioni dell'Alta Autorità n. 6-66 del 16 marzo 1966 e n. 17-67 del 14 giugno 1967; decisioni della Commissione n. 29-67 del 7 novembre 1967, n. 1991-68 del 6 dicembre 1968 e n. 69/453/CECA del 27 novembre 1969 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 marzo 1966, pag. 792-66 e segg., del 27 giugno 1967, pag. 2525-67 e segg., del 22 novembre 1967, n. 284, pag. 5 e segg., del 12 dicembre 1968, n. L 298, pag. 12 e segg. e del 15 dicembre 1969, n. L 314, pag. 18 e segg.),

vista la decisione n. 70/1/CECA del 19 dicembre 1969 relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 6 gennaio 1970, n. L 2, pag. 10 e segg.);

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3-65, il governo belga ha notificato alla Commissione gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carbonifera nel corso del 1970; che, nell'ambito di questi interventi, i seguenti aiuti sono soggetti ad una procedura di autorizzazione ai sensi della precitata decisione:

1. considerando che il governo belga si propone di concedere nel 1970 aiuti alla razionalizzazione

positiva per l'importo di FB 170.000.000; che tali aiuti devono permettere alle imprese, la cui chiusura non è prevista per il 1970, di provvedere agli investimenti necessari;

considerando inoltre che il governo belga intende concedere alle miniere Esperance-Bonne Fortune e Patience-Beaujonc un aiuto alla razionalizzazione negativa per l'importo di FB 40.000.000; che queste miniere hanno sostenuto ulteriori spese in seguito alla chiusura del pozzo n. 2 della società mineraria Gosson-Kessales di Montegnée per l'eliminazione delle acque freatiche dal campo della miniera chiusa;

considerando che il governo belga prevede inoltre versamenti per complessivi FB 3.410.000.000 destinati a garantire secondo il parere del detto governo un adeguato ritmo di esecuzione dei programmi di chiusura; che la maggior parte del detto importo, ossia FB 2.985.400.000, è destinata a coprire le perdite di esercizio quali sono definite in un capitolato di oneri uniforme per tutte le miniere sovvenzionate; che a tale somma si aggiunge un importo di FB 280.000.000 destinato a rimborsare alle imprese le spese risultanti dal versamento del premio di fine d'anno nel 1969; che infine un importo massimo di FB 144.600.000, rappresentante una copertura parziale degli ammortamenti a concorrenza massima di 12,50 FB/t sarà versato unicamente alle imprese che non figurano sull'elenco delle chiusure 1970 e soltanto nella misura in cui, tenuto conto degli ammortamenti, esse presentino un bilancio deficitario;

2. considerando che gli aiuti alla razionalizzazione positiva e le riserve delle imprese beneficiarie ottemperano al disposto dell'articolo 3 della decisione n. 3-65; che infatti gli aiuti in questione mirano al finanziamento parziale di spese destinate alla concentrazione, alla meccanizzazione e all'automatizzazione della coltivazione, ad una migliore valorizzazione e preparazione del carbone ed al miglioramento delle condizioni della sicurezza e dell'igiene; che dalle informazioni fornite alla Commissione risulta inoltre che le imprese benefi-

ciarie dispongono di giacimenti già prospettati e di riserve sufficienti;

3. considerando che il rimborso delle spese di pompaggio per l'eliminazione delle acque freatiche penetrate nel campo minerario di un pozzo chiuso rappresenta una misura che rientra nel quadro della razionalizzazione negativa in conformità dell'articolo 4, decisione n. 3-65; che l'eliminazione delle acque freatiche è in stretta connessione con la chiusura della miniera Gosson-Kessales; che l'aiuto non supera le spese di pompaggio effettive per l'eliminazione delle acque freatiche;
4. considerando che gli altri aiuti progettati possono considerarsi compatibili con il disposto dell'articolo 5 della decisione n. 3-65; che la situazione finanziaria delle miniere belghe nell'anno 1969 si è ulteriormente aggravata; che l'importanza dell'industria carbonifera nei singoli bacini continua a porre problemi di conversione;

considerando che, nell'anno 1970, la produzione sarà probabilmente ridotta di 2,0—2,5 milioni di tonnellate, in parte a causa degli scioperi; che è prevista inoltre la chiusura di quattro sedi estrattive; che il numero degli occupati nell'industria mineraria belga nello stesso anno diminuirà di circa 6.000 unità (= — 15 %); che, tenuto conto di questa evoluzione, qualsiasi acceleramento della chiusura di altre sedi estrattive rischierebbe di provocare gravi perturbazioni nella vita economica e sociale delle zone interessate;

5. considerando che il complesso degli aiuti previsti dal governo belga per l'anno 1970 non è tale da compromettere il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che nel 1970 la precaria situazione finanziaria e commerciale delle imprese belghe non consente a queste ultime di modificare sensibilmente la propria politica dei prezzi; che i ricavi coprono appena il 60 % delle spese di produzione delle aziende minerarie calcolate secondo criteri di economia aziendale;

considerando che inoltre il fatto che le perdite di esercizio compensabili con aiuti siano definite in modo particolareggiato nel capitolato di oneri costituisce un freno a ribassi di prezzo anormali; che detta definizione, su cui è basata l'attribuzione degli aiuti, è in funzione del livello attuale dei prezzi; che del resto gli aiuti sono fra l'altro subordinati alla condizione che le imprese si astengano da qualsiasi azione che possa far aumentare le perdite di esercizio ed il livello delle sovvenzioni; che, tenuto conto di tali precauzioni, è lecito

concludere che gli aiuti progettati dal governo belga per il 1970 non comprometteranno il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che questo apprezzamento resta valido anche se si tiene conto degli aiuti accordati alle imprese carbonifere ai sensi della decisione n. 70/1/CECA;

considerando d'altronde che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 b), della decisione n. 3-65, la Commissione ha la facoltà di limitare il diritto di allineamento o di imporre l'osservanza di prezzi minimi ogniqualvolta le imprese beneficiarie degli aiuti si avvalgano di questi introiti supplementari per adottare una politica dei prezzi contraria all'ordinato e progressivo risanamento del mercato comune;

6. considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 3-65, spetta alla Commissione vigilare affinché gli aiuti autorizzati siano devoluti ai fini indicati negli articoli da 2 a 5; che, a tale scopo, essa deve essere resa edotta in particolare dell'importo e della ripartizione dei versamenti effettuati, nonché della natura e dell'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati;

previa consultazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del regno del Belgio è autorizzato ad accordare all'industria carbonifera belga, per l'anno civile 1970, aiuti per complessivi 3.620.000.000 di FB, di cui 170.000.000 di FB destinati alla razionalizzazione positiva in esecuzione del programma di investimenti notificato alla Commissione e 40.000.000 di FB alla razionalizzazione negativa per l'eliminazione delle acque freatiche nelle miniere Esperance-Bonne Fortune e Patience-Beaujonc.

Articolo 2

Il governo del Regno del Belgio comunicherà alla Commissione, entro il termine massimo del 30 aprile 1971, tutti gli elementi relativi agli aiuti accordati ai

sensi della presente decisione, specie per quanto concerne l'importo e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonché la natura e l'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore per effetto della sua notificazione al governo del Regno del Belgio.

Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1970

che autorizza gli aiuti accordati dalla Repubblica francese nel 1970 alle imprese dell'industria carbonifera

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/527/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

visto il protocollo d'accordo intervenuto il 21 aprile 1964 tra i governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di ministri (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 aprile 1964, pag. 1099-64 e segg.),

vista la decisione n. 3-65 dell'Alta Autorità, del 17 febbraio 1965, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 febbraio 1965, pag. 480-65 e segg.), nonché le successive decisioni basate sulla stessa (decisioni dell'Alta Autorità n. 7-66 del 16 marzo 1966 e n. 18-66 del 14 settembre 1966; decisioni della Commissione n. 30-67 del 7 novembre 1967, n. 1994-68 del 6 dicembre 1968 e n. 69/452/CECA del 27 novembre 1969 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 marzo 1966 pag. 794-66 e segg., del 22 settembre 1966 pag. 2976-66 e segg., del 22 novembre 1967, n. 284, pag. 7 e segg., del 12 dicembre 1968, n. L 298, pag. 18 e segg. e del 15 dicembre 1969 n. L 314 pag. 16 e segg.);

vista la decisione n. 70/1/CECA, del 19 dicembre 1969, relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 6 gennaio 1970, n. L 2, pag. 10 e segg.);

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3-65, il governo francese ha notificato alla Commissione gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carbonifera nel corso del 1970; che, nell'ambito di questi interventi, i seguenti aiuti sono soggetti ad una procedura di autorizzazione ai sensi della precitata decisione;

1. considerando che il governo francese concederà agli «Charbonnages de France» l'importo di FF

1.052.000.000 destinato a garantire a suo parere un adeguato ritmo di esecuzione dei programmi di razionalizzazione in corso; che tale importo costituisce la somma degli aiuti destinati ai diversi bacini minerari nel 1970, ossia: 445.000.000 di FF per il Nord/Pas-de-Calais, 206.500.000 FF per la Lorena e 400.500.000 FF per il Centre-Midi;

2. considerando che gli aiuti progettati possono essere considerati compatibili con il disposto dell'articolo 5 della decisione n. 3-65;

considerando che nel 1968, in seguito allo sciopero, la produzione era diminuita di 5,2 milioni di tonnellate (= -11 %) e che nel 1969 essa è ulteriormente diminuita di 1,3 milioni di tonnellate (= -3,2 %); che a causa di chiusure e razionalizzazioni, l'occupazione nell'anno 1969 ha potuto essere ridotta di circa 21.000 unità; che, in seguito ad aumenti della produttività attingenti gli aumenti salariali, i costi di produzione — espressi in moneta nazionale — hanno potuto essere mantenuti quasi costanti nel 1969; che, inoltre, i ricavi non hanno subito notevoli modificazioni, cosicché le perdite di esercizio per tonnellata estratta degli «Charbonnages de France» non hanno potuto quasi diminuire nel 1969 rispetto al 1968; che meno del 60 % dei costi di produzione delle aziende minerarie, rilevati secondo criteri di economia aziendale, sono coperti dai ricavi delle vendite; che il governo francese è stato perciò costretto ad accelerare la diminuzione della produzione; che nell'anno 1975 la produzione degli «Charbonnages de France» ammonterà soltanto a 25 milioni di t; che, rispetto alla produzione di 40 milioni di t nel 1969, ciò comporta una diminuzione annua della produzione di 3 milioni di t;

considerando che, in mancanza di un aiuto da parte dei pubblici poteri, perdite aziendali così elevate provocherebbero numerose chiusure a breve termine di sedi estrattive; che questo adeguamento alle condizioni del mercato sarebbe tuttavia tale da provocare gravi perturbazioni nella vita economica e sociale delle regioni interessate; che l'importanza

dell'industria carbonifera nei singoli bacini continua a porre problemi di conversione;

3. considerando che gli aiuti previsti dal governo francese per l'anno 1970 non sono tali da compromettere il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che, nonostante gli aiuti relativamente elevati, gli «Charbonnages de France» continueranno a registrare un disavanzo, che dovrà essere defalcato dal capitale proprio; che inoltre l'evoluzione degli scambi con gli altri paesi della Comunità non permette di costatare una modificazione sensibile della posizione concorrenziale dell'industria carbonifera francese;

considerando che questo apprezzamento resta valido anche se si tiene conto degli aiuti accordati alle imprese carbonifere ai sensi della decisione n. 70/1/CECA;

considerando che, in siffatte circostanze e tenuto conto dei molteplici aspetti di carattere sia economico che industriale e sociale da prendere in considerazione nel contesto della decisione n. 3-65, la situazione nel 1969 non è tale da determinare perturbazione nel buon funzionamento del mercato comune; che per il 1970 non sono da attendersi radicali trasformazioni;

considerando d'altronde che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 b), della decisione n. 3-65, la Commissione ha facoltà di limitare il diritto di allineamento o di imporre l'osservanza dei prezzi minimi, qualora le imprese beneficiarie di aiuti si avvalgano di questi introiti supplementari per adottare una politica di prezzi contraria all'ordinato e progressivo risanamento del mercato comune;

4. considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 3-65, spetta alla Commissione vigilare affinché gli aiuti autorizzati siano devoluti ai fini indicati negli articoli da 2 a 5; che, a tale scopo, essa deve essere resa edotta in particolare dell'importo e della ripartizione dei versa-

menti effettuati, nonché della natura e dell'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati;

previa consultazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica francese è autorizzato ad accordare per l'anno civile 1970 i seguenti aiuti alle miniere dei bacini:

del Nord/Pas-de-Calais	445.000.000 FF
della Lorena	206.500.000 FF
del Centre-Midi	400.500.000 FF.

Articolo 2

Il governo della Repubblica francese comunicherà alla Commissione, entro il termine massimo del 30 aprile 1971, tutti gli elementi relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, specie per quanto concerne l'importo e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonché la natura e l'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore per effetto della sua notificazione al governo della Repubblica francese. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1970

che autorizza gli aiuti accordati dal Regno dei Paesi Bassi nel 1970 alle imprese dell'industria carbonifera

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/528/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

visto il protocollo d'accordo intervenuto il 21 aprile 1964 tra i governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di ministri (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 aprile 1964, pag. 1099-64 e segg.),

vista la decisione n. 3-65 dell'Alta Autorità, del 17 febbraio 1965, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 febbraio 1965, pag. 480-65 e segg.), nonché le successive decisioni basate sulla stessa (decisioni della Commissione n. 31-67 del 7 novembre 1967, n. 1993-68 del 6 dicembre 1968 e n. 69/454/CECA del 27 novembre 1969) (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 22 novembre 1967, n. 284, pag. 8 e segg., del 12 dicembre 1968, n. L 298, pag. 17 e segg. e del 15 dicembre 1969, n. L 314, pag. 20 e segg.),

vista la decisione n. 70/1/CECA, del 19 dicembre 1969, relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 6 gennaio 1970, n. L 2, pag. 10 e segg.),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3-65, il governo olandese ha notificato alla Commissione gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carbonifera nel corso del 1970; che, nell'ambito di questi interventi, i seguenti aiuti sono soggetti ad una procedura di autorizzazione ai sensi della precitata decisione:

1. considerando che il governo olandese concederà nel 1970 alle miniere private olandesi un importo di 69.500.000 fiorini olandesi destinato a garantire a suo parere un adeguato ritmo di esecuzione dei programmi di chiusura;

2. considerando che, allo stesso scopo, il governo olandese versa inoltre un importo massimo di 35.250.000 fiorini olandesi a tutte le imprese dell'industria carbonifera;

3. considerando che gli aiuti progettati possono considerarsi compatibili con il disposto dell'articolo 5 della decisione n. 3-65;

considerando che il governo olandese prevede chiusure su larga scala, che nel 1970 ridurranno il livello della produzione carbonifera a 4,5 milioni di tonnellate contro i 5,8 milioni di t del 1969; che le perdite di esercizio delle aziende minerarie olandesi sono ulteriormente aumentate nel 1969, a causa di aumenti dei costi non compensati da aumenti dei ricavi;

considerando che, in mancanza di un aiuto da parte dei pubblici poteri, una siffatta situazione rischia di accelerare il ritmo delle chiusure delle sedi estrattive; che questo adeguamento, più rapido del previsto, alle condizioni del mercato sarebbe tuttavia tale da determinare gravi perturbazioni nella vita economica e sociale delle regioni interessate; che, benché siano in via di esecuzione piani precisi per la conversione regionale, esistono tuttora determinati problemi in questo settore; che, nell'attesa, le miniere private si sono impegnate a rinviare la propria chiusura ad una data che il governo olandese si riserva di fissare, tenuto conto in particolare della situazione dell'occupazione;

4. considerando che gli aiuti previsti dal governo olandese nel 1970 non sono tali da compromettere il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che il governo olandese si propone di versare gli importi in questione unicamente nella misura in cui le miniere private abbiano soddisfatto i loro impegni nei confronti dello Stato; che in tal modo il governo olandese ha al tempo stesso facoltà di rifiutare, in occasione di ulteriori versamenti, la copertura di perdite causate da azioni

che abbiano provocato perturbazioni nel buon funzionamento del mercato comune;

considerando inoltre che, nonostante il notevole incremento degli aiuti rispetto agli anni precedenti, l'evoluzione degli scambi intracomunitari non ha permesso di constatare elementi incompatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che questo apprezzamento resta valido anche se si tiene conto degli aiuti accordati alle imprese carbonifere ai sensi della decisione n. 70/1/CECA;

considerando che neppure le reazioni delle miniere private olandesi nei confronti delle modifiche di prezzo sopravvenute in altre parti del mercato comune sono state tali da provocare perturbazioni nel buon funzionamento del mercato comune;

considerando d'altronde che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 b), della decisione n. 3-65, la Commissione ha facoltà di limitare il diritto di allineamento o di imporre l'osservanza dei prezzi minimi qualora le imprese beneficiarie di aiuti si avvalgano di questi introiti supplementari per adottare una politica di prezzi contraria all'ordinato e progressivo risanamento del mercato comune;

5. considerando che, ai sensi dello stesso articolo, spetta alla Commissione vigilare affinché gli aiuti autorizzati siano devoluti ai fini indicati negli articoli da 2 a 5 della decisione n. 3-65; che, a tale scopo, essa deve essere resa edotta in particolare dell'importo e della ripartizione dei versamenti effettuati, nonché della natura e dell'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati;

previa consultazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad accordare alle miniere olandesi, per l'anno civile 1970, aiuti per complessivi 104.750.000 fiorini olandesi.

Articolo 2

Il governo del Regno dei Paesi Bassi comunicherà alla Commissione entro il termine massimo del 30 aprile 1971, tutti gli elementi relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, specie per quanto concerne l'importo e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonché la natura e l'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore per effetto della sua notificazione al governo del Regno dei Paesi Bassi. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1970

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la settima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70

(70/529/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70 della Commissione, del 26 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero bianco;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni alla esportazione dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 ⁽⁵⁾, un importo massimo della restituzione è fissato per la gara parziale in causa entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e sulla base delle offerte ricevute; che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero; che, in base a

tali criteri, per la settima gara parziale è opportuno fissare l'importo massimo al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la settima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 11,401 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1970.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.

Bilancio di previsione per la campagna viticola 1970/1971

(70/530/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 24 prevede che ogni anno viene stabilito un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni prevedibili da e verso i paesi terzi;

considerando che il bilancio di previsione può in particolare essere stabilito sulla base dei dati raccolti e comunicati alla Commissione dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del regolamento n. 134 della Commissione relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1136/70 ⁽⁴⁾;

considerando che le cifre definitive della campagna viticola 1968/1969 e quelle provvisorie della campagna viticola 1969/1970 costituiscono elementi utili per la valutazione di tali dati e per l'elaborazione del bilancio per la campagna 1970/1971;

considerando altresì che per stabilire il bilancio di previsione per la campagna viticola 1970/1971 occorre prendere in considerazione l'evoluzione del consumo all'interno della Comunità e segnatamente le incidenze dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 816/70, in particolare quelle risultanti dalla liberalizzazione degli scambi;

considerando che le previsioni figuranti nel presente bilancio sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO:

Il bilancio di previsione per la campagna viticola 1970/1971 figura in allegato nelle colonne relative a tale campagna.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1970.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.⁽²⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 17. 6. 1970, pag. 4.

ALLEGATO

CEE

Rubrica	Volumi globali			Rosso e rosato		
	1968/69 def.	1969/70 prov.	1970/71 prev.	1968/69 def.	1969/70 prov.	1970/71 prev.
1. Produzione totale	137.685	128.270	144.280	85.361	76.878	94.281
2. Produzione destinata all'elaborazione del succo di uva	489	493	506	278	314	400
3. Produzione destinata alla vinificazione	137.196	127.777	143.774	85.083	76.564	93.881
4. Scorte all'inizio della campagna	70.303	66.052	62.475	45.248	42.140	40.052
— presso i produttori	36.406	35.244	27.356	24.750	23.767	17.758
— presso i commercianti	33.897	30.808	35.119	20.498	18.373	22.294
5. Disponibilità all'inizio della campagna (3+4)	207.499	193.829	206.249	130.331	118.704	133.933
6. Importazioni totali	8.667	12.888	5.935			
7. Disponibilità complessive (5+6)	216.166	206.717	212.184			
8. Utilizzazioni interne totali	147.378	142.262	147.950			
— consumo umano diretto	129.830	128.468	132.317			
— trasformazione	13.891	11.665 ⁽¹⁾	13.502 ⁽²⁾			
di cui distillerie	12.978	10.259	12.200			
di cui fabbriche d'aceto	913	1.050	902			
— perdite presso i produttori	2.200	809	1.310			
di cui concentrazione						
— perdite presso i commercianti	1.457	1.320	821			
9. Esportazioni totali	2.736	1.980	3.285			
10. Scorte al termine della campagna	66.052	62.475	60.949			
11. Variazione nelle scorte (10-4)	-4.251	-3.577	-1.526			
12. Grado di autoapprovvigionamento (3:8)	93,08	89,82	97,18			
13. Consumo pro capite/anno (litri)	69,3					

⁽¹⁾ compresi 356.000 hl destinati alla produzione di vermouth in Francia.

⁽²⁾ compresi 400.000 hl destinati alla produzione di vermouth in Francia.

AVVISO AGLI ABBONATI
della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1970.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo le modalità in vigore, presso gli uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta; per i residenti in Italia, presso un ufficio postale italiano.

Il prezzo dell'abbonamento annuale è stato fissato a Lit. 22.500 (FB 1.800,—).

Si fa notare che le due serie di testo («L» e «C») costituiscono l'edizione completa della Gazzetta ufficiale che è oggetto di un unico abbonamento.

